

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato

(del 13 settembre 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ripetutamente nei rendiconti degli ultimi anni abbiamo avvertito che il credito di Fr. 100.000,— iscritto in preventivo si è rivelato insufficiente alle necessità di sussidiamento dei lavori intrapresi dai privati e dai Comuni, per risanamento degli abitati rurali, ed abbiamo insistito per l'aumento del credito annuo di cui sopra. Con il messaggio 29 settembre 1953 con il quale era chiesto un credito supplementare destinato alla liquidazione degli impegni assunti con le decisioni di stanziamento dei sussidi, avevamo in modo speciale documentata la insufficienza del credito di preventivo.

La vostra Commissione della Gestione, con la quale il direttore del Dipartimento della pubblica igiene aveva discusso a più riprese l'argomento, si è persuasa della ineluttabilità di un aumento del credito e nel suo rapporto del 14 gennaio 1954 conveniva con il prospettato aumento del credito di preventivo, non solo, ma aderiva altresì ai criteri adottati nell'assegnazione dei sussidi ai singoli richiedenti e, in linea di massima, condivideva pure la già annunciata intenzione del Dipartimento d'igiene di riformare il decreto legislativo 23 dicembre 1947 e di codificare in una nuova legge le esperienze fatte con le prescrizioni applicate nel sussidiamento in parola.

Non reputiamo indispensabile ripetere le considerazioni e le documentazioni consegnate nei precedenti messaggi relativi a questo argomento, in quanto le stesse conservano la loro piena attualità; vogliamo tuttavia dare un sintetico riassunto dell'opera svolta e della sua ampiezza, come pure dell'entità delle spese totali che sono state affrontate dai nostri concittadini per i lavori di rinnovamento delle abitazioni e dai Comuni per le opere di carattere pubblico (fognature, acquedotti e cimiteri).

Nei 7 anni (1948-54 inclusi) di attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1947 furono ammessi:

<i>casi</i> 623	con un preventivo totale di lavori di:	Fr. 11.521.867,—
	cioè una media annuale di:	Fr. 1.650.000,—

che, in base ad un sussidiamento medio del 18 %, come dai precedenti messaggi, richiede una disponibilità annuale di sussidi per un importo di Fr. 300.000,—.

Da questi dati emerge la prova dell'insufficienza del credito annuo, che deve essere aumentato di conseguenza ad almeno Fr. 250.000,— se non si vuole pregiudicare lo sviluppo raggiunto dall'azione sociale intrapresa, che tanto bene ha già recato al nostro popolo. Ragioni pratiche consigliamo di stabilire, anno per anno, in sede di preventivo, ed in relazione al fabbisogno, il credito necessario.

Come è noto a codesto Gran Consiglio l'azione di risanamento è stata appoggiata, a far tempo dal 1953, anche dalla Confederazione per le zone di montagna, a favore delle quali disponiamo di crediti speciali a suo tempo votati.

Come alla conclusione della Gestione è ora opportuno regolare la situazione per ciò che concerne le necessità di risanamento delle abitazioni della zona non inclusa nella delimitazione federale di montagna, cercando di evitare nel limite del possibile le disparità di trattamento che qualcuno ha voluto riscontrare in

materia, ma che sono per contro la risultante della impostazione della legge federale relativa, con la quale si è limitatamente e volutamente provveduto per le zone di montagna che, normalmente, soffrono per le particolari condizioni ambientali tutt'altro che conformi ai buoni precetti dell'igiene dell'abitato. Le disposizioni dell'annesso decreto legislativo non domandano un commento speciale; ci soffermiamo tuttavia sull'art. 7 nel quale è fissata in Fr. 25.000,— la somma massima dei lavori sovvenzionati e quella del sussidio limitata ora a Fr. 7.500,— invece dei Fr. 5.000,— previsti nel decreto legislativo 23 dicembre 1947.

Nell'art. 8 è regolata la situazione degli enti pubblici, nei confronti dei quali si è reputato opportuno di stabilire che il sussidio non può superare il 20 % del costo dell'opera, e al massimo a Fr. 10.000,—. Inoltre si è tenuto conto della posizione dei Comuni economicamente deboli, per i quali è previsto un sussidio supplementare del 10 % con un massimo di Fr. 20.000,— complessivi. Il trattamento riservato ai lavori promossi dagli enti di pubblico interesse è la conseguenza della rilevata difficoltà di finanziamento delle opere correlative e la soluzione preconizzata vuole appunto recare concorso valido a superare gli ostacoli di diverso ordine non escluso quello della materiale impossibilità a dar mano a lavori che per la loro natura non sono suscettibili di essere messi in cantiere in una sol volta, come è precisamente il caso dei progetti di fognature dei Comuni o consorzi di privati e Comuni. Gli intralci che si sono verificati in passato saranno così evitati, ed i privati, i Comuni e gli altri enti pubblici potranno beneficiare di un aiuto meglio adattato all'importanza delle opere da eseguire, in particolare delle fognature ed acquedotti che sono sovente di costo elevato.

Il regolamento e le istruzioni particolari, consentiranno di precisare i dettagli relativi alla buona esecuzione delle opere ed all'impegno di una efficiente conservazione delle medesime.

Ci teniamo a vostra disposizione per ulteriori discussioni ed indicazioni e vi invitiamo a prendere una sollecita decisione in merito per consentirci di inscrivere il credito per l'anno 1956 già nel preventivo che sarà elaborato nel prossimo mese.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 settembre 1955 n. 571 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Lo Stato promuove le opere di risanamento del suolo e dell'abitato concorrendo alle spese nei modi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. **Scopo**

Il credito per l'azione di risanamento viene iscritto annualmente nel bilancio del Dipartimento igiene.

Art. 2

Sono considerate opere di risanamento e pertanto ammesse al sussidio: **Opere di risanamento**

- a) le migliorie nella aerazione, nella illuminazione e nell'impianto dei servizi igienici indispensabili, nonché l'aumento della capienza nelle case abitate da famiglie numerose; 1) opere sussidiabili
- b) le trasformazioni in abitazione di rustici od altre costruzioni in precarie condizioni statiche e sanitarie, di regola, eseguite entro l'abitato;
- c) le sistemazioni, gli ampliamenti o i rifacimenti (prese, serbatoi, condotte) di acquedotti comunali o consortili o la esecuzione di fognature nei Comuni o nelle loro frazioni;
- d) la sistemazione e l'ampliamento di cimiteri comunali o consortili;
- e) la eliminazione di letamai, depositi di spazzature o altre materie male odoranti esistenti nell'abitato o nelle immediate vicinanze e la creazione in loro vece di piazze pubbliche o aree libere di evidente vantaggio per l'igiene pubblica.

Art. 3

Non è concesso il sussidio per le opere seguenti:

- a) costruzione di nuove case;
- b) migliorie inferiori a Fr. 500,—;
- c) lavori isolati di riassetto parziale o generale di locali che non sono malsani;
- d) opere e forniture non giustificate da ragioni sanitarie o destinate a locali di interesse commerciale. 2) opere non sussidiabili

Art. 4

Del sussidio

1) ai privati

Possono beneficiare del sussidio le persone che si trovano in condizioni finanziarie modeste.

Il regolamento fissa i limiti di reddito e di sostanza oltre i quali il sussidio non è concesso.

2) agli enti pubblici

Gli enti pubblici possono beneficiare di sussidi solo per le opere eseguite nei Comuni che a norma del regolamento sono considerati rurali.

I Comuni possono beneficiare dei sussidi anche per le opere di cui all'art. 2 lett. c), d), e), quando si trovano in disagio finanziario.

3) cumulazione

La cumulazione dei sussidi cantonali previsti da altre leggi per le opere eseguite dai Comuni, potrà essere consentita in casi di aggravato disagio: il sussidio complessivo non potrà superare il 60 % del preventivo della spesa.

Art. 5

Della domanda di sussidio

1) presentazione

La domanda per la concessione del sussidio va diretta al Dipartimento igiene.

Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, approva il progetto delle opere di risanamento, stanzia il relativo sussidio e dà contemporaneamente l'autorizzazione per l'inizio dei lavori, che dovranno essere terminati entro un anno dalla data della risoluzione.

Impregiudicata la decisione sul sussidio, il Dipartimento può, in caso di provata urgenza e previo accertamento della situazione, autorizzare l'inizio dei lavori prima della decisione del Consiglio di Stato.

Le opere eseguite prima della autorizzazione non sono ammesse al sussidio.

Art. 6

2) modificazione dei progetti

Se per qualsivoglia ragione il richiedente intende apportare delle modificazioni ai progetti presentati, deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento prima dell'esecuzione, precisando i termini delle modificazioni e le ragioni del cambiamento.

Modificazioni non autorizzate causano la perdita del sussidio.

Art. 7

Importo del sussidio

1) ai privati

I privati che intendono beneficiare del sussidio devono presentare nelle forme prescritte dal regolamento i progetti e i preventivi dell'opera.

Il costo complessivo delle opere di risanamento, compresa la parte non ammessa al sussidio, non deve superare la cifra di Fr. 25.000,—. Il sussidio non potrà superare il 50 % della spesa di preventivo, ma al massimo Fr. 7.500,—.

Il sussidio base è commisurato all'entità della spesa preventivata e completato con supplementi per figli minorenni, per invalidità o grave disagio o per reddito o sostanza inferiori ai $\frac{3}{4}$ dei limiti massimi, e per l'altitudine.

Il regolamento fissa la scala delle aliquote d'assegnazione.

Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali, potrà concedere prestiti senza interessi garantiti da ipoteca legale.

Art. 8

Il sussidio per le opere eseguite dagli enti pubblici non può superare il 20 % del costo dell'opera e al massimo Fr. 10.000,— 2) agli enti pubblici

Se l'opera è eseguita da un Comune in condizioni economiche precarie e per la stessa non sono concessi altri contributi cantonali, lo Stato può corrispondere un sussidio supplementare del 10 % ma al massimo Fr. 20.000,— complessivi.

Non può essere concesso un ulteriore sussidio per la completazione o l'ingrandimento dell'opera se non dopo trascorsi cinque anni.

Art. 9

Se un'opera di risanamento è di manifesta pubblica utilità, e i soli sussidi concessi in virtù del presente decreto non ne consentono l'attuazione, il Consiglio di Stato può imporre al Comune un contributo. Il contributo imposto al Comune non può essere superiore al sussidio concesso dallo Stato. Partecipazione del Comune

Se le condizioni finanziarie del Comune non consentono di imporre il contributo, lo Stato può corrispondere un sussidio supplementare del 10 %.

Art. 10

Su preavviso del Dipartimento igiene, il Consiglio di Stato può ordinare ad enti pubblici e privati l'esecuzione di determinate opere necessarie per un razionale miglioramento delle condizioni ambientali, o lo studio di sistemazione di intere zone dell'abitato.

In caso di lavori strettamente connessi, il Consiglio di Stato può ordinarne la simultanea esecuzione, determinando il grado di interessenza dei contribuenti e i conseguenti oneri a carico di ognuno di essi.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

Art. 11

Non appena terminati i lavori, i relativi conti particolareggiati devono essere trasmessi al Dipartimento igiene. Presentazione dei conti

Prima di versare il sussidio, il Dipartimento ordina il collaudo delle opere. Collaudo

Il sussidio viene versato secondo le disponibilità di bilancio e di regola nell'anno successivo a quello in cui venne accolta l'istanza.

Art. 12

L'esecuzione difettosa di lavori e l'inosservanza delle condizioni di sussidiamento, la produzione di atti non conformi alla realtà, l'occultazione di fatti determinanti per la concessione dei sussidi e in genere tutte le dichiarazioni inesatte o false usate allo scopo d'indurre in errore l'Autorità, sono punite dal Consiglio di Stato con la riduzione o con la revoca del sussidio. Revoca del sussidio

I sussidi indebitamente percepiti devono essere restituiti immediatamente.

E' riservata l'azione penale.

Art. 13

I privati che hanno ottenuto un sussidio devono impegnarsi, con dichiarazione scritta, a mantenere agli stabili risanati la loro destinazione e a non alienarli per altri fini prima che siano trascorsi venti anni. Divieti

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo il Dipartimento provvede a far menzionare a registro fondiario la limitazione di diritto pubblico della proprietà fondiaria.

Per la menzione non sarà percepita alcuna tassa.

Art. 14

La domanda e gli atti previsti dal presente decreto sono esenti da bollo. Esenzione
dal bollo

Art. 15

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale e fissa la data dell'entrata in vigore. Entrata
in vigore

E' abrogato il decreto legislativo del 23 dicembre 1947 che accorda un credito per promuovere le opere di risanamento del suolo e dell'abitato.